

ORDINANZA PER LA PREVENZIONE INCENDI

Si rende nota l'ordinanza sindacale n. 28 del 14 giugno 2023 per l'applicazione delle misure di prevenzione legata al rischio di incendi boschivi durante l'estate.

Dal 15 giugno al 30 settembre 2023 in tutte le aree del Comune a rischio di incendio di vegetazione o di incendio boschivo e nelle aree immediate adiacenti è vietato:

accendere fuochi di ogni genere;

far brillare mine o usare esplosivi;

usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;

usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace; aprire o ripulire i viali parafuoco con l'uso del fuoco;

fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;

esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;

fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;

transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati.

L'ordinanza del Sindaco inoltre si rivolge: alle società di gestione delle Ferrovie, Anas, gestione servizi idrici, Autostrade, Provincia, Consorzi di Bonifica; ai proprietari di attività commerciali; ai proprietari o affittuari di terreni agricoli; ai proprietari di terreni incolti; agli enti e ai privati gestori della manutenzione, gestione e conservazione dei boschi; ai gestori di

aziende per lo stoccaggio.

In allegato l'ordinanza

https://albo.studiok.it/castrocielo/tmp/70e0shhtugb0s16dgrkr7474eo_MES00000005732023_252702_ordinanza%20n.28.pdf